



Giusy Lombardi


Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Difesa del Suolo





23 Ottobre 2007



**Direttiva del Parlamento e del Consiglio europei
relativa alla valutazione e gestione del rischio di
alluvioni Dir 2007/60/CE**





FINALITÀ

Istituire un quadro per la valutazione e gestione del rischio di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (Art.1)





IL RUOLO DEL MATTM

Il MATTM, e per esso la Direzione Generale per la Difesa del Suolo, ha il compito di predisporre il testo normativo per il recepimento della Direttiva 2007/60/CE che deve attuarsi entro il 22 novembre 2009






FASI

1. Predisposizione di una prima proposta (DG Difesa Suolo) – Ottobre/Dicembre 2007
2. Trasmissione proposta e consultazione “ristretta” – Gennaio/Febbraio 2008
3. Costituzione Gruppo di lavoro nazionale “ristretto” – Marzo 2008
4. Predisposizione della proposta di testo di recepimento concertata da presentare al territorio – Aprile 2008/Gennaio 2009
5. Trasmissione e presentazione, agli altri “attori” coinvolti, della proposta di testo normativo di recepimento – Febbraio/Marzo 2009
6. **Definizione di un testo condiviso**
7. **Trasmissione del testo all’Ufficio Legislativo del MATTM per attivazione procedura recepimento presso il Dipartimento delle politiche comunitarie**





VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE: STRUMENTI ATTUATIVI ESISTENTI E ADEMPIMENTI FUTURI



**Proposta di testo normativo di
recepimento Direttiva 2007/60/CE**





AUTORITÀ COMPETENTI (ART. 3)

a) Autorità di Bacino Distrettuali (art. 63 D.Lgs. 152/2006)

b) Le Regioni afferenti il distretto idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della protezione civile





STRUMENTI

- a) Valutazione preliminare del rischio di alluvioni (Art. 4)**
- b) Mappe della pericolosità e Mappe del rischio di alluvioni (Art. 6)**
- c) Piano di gestione del rischio di alluvioni (Art. 7)**





AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI

Valutazione
preliminare
del rischio di
alluvioni

fornisce una valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui in particolare le conseguenze dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e tenendo conto della pericolosità





AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI

Valutazione
preliminare
del rischio di
alluvioni

SI

22 Dicembre 2011

NO

Se le AdBD hanno stabilito , prima
del 22/12/2010, di elaborare
Mappe della pericolosità e del
rischio di alluvioni e di predisporre
Piani di gestione del rischio di
alluvioni in conformità agli Art. 5,
6 e 7
(Art. 12 Misure transitorie)

Comunicano al
MATTM tre mesi
prima della
scadenza prevista
(settembre 2010)
di avvalersi delle
misure transitorie





AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI

Valutazione
preliminare
del rischio di
alluvioni

SI

22 Dicembre 2011

Riesame
22/09/2018 –
successivi ogni 6 anni
(Art. 13, co. 1)

NO

Se le AdBD hanno stabilito , prima
del 22/12/2010, di elaborare
Mappe della pericolosità e del
rischio di alluvioni e di predisporre
Piani di gestione del rischio di
alluvioni in conformità agli Art. 5,
6 e 7
(Art. 12 Misure transitorie)





AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI

Valutazione
preliminare
del rischio di
alluvioni

SI

~~22 Dicembre 2011~~

Riesame
22/09/2018 –
successivi ogni 6 anni
(Art. 13, co. 1)

NO

Se le AdBD hanno stabilito , prima
del 22/12/2010, di elaborare
Mappe della pericolosità e del
rischio di alluvioni e di predisporre
Piani di gestione del rischio di
alluvioni in conformità agli Art. 5,
6 e 7
(Art. 12 Misure transitorie)





MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ ART. 6

Le Mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:

- a) alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità);
- b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno 20-50 anni (elevata probabilità)

evidenziando le aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche.





MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ ART. 6

Per ogni scenario vanno indicati almeno i seguenti elementi:

- a) Estensione dell'inondazione;
- b) Altezza idrica o livello;
- c) Caratteristiche del deflusso (velocità e portata).

Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, le mappe possono fare riferimento solo agli scenari di alluvioni rare di estrema intensità





MAPPE DEL RISCHIO ART. 6

Le Mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari di cui alle mappe di pericolosità e adottando le 4 classi di rischio già definite dal DPCM 29 Settembre 1998, espresse in termini di:

- a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
- b) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;
- c) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;





- d) impianti di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e successive modificazioni e integrazioni, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate nell'Allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000;
- e) altre informazioni considerate utili dalle Autorità di Bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.





AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI

Mappe della
pericolosità
e del rischio
di alluvioni

SI

~~22 Dicembre 2013~~

NO

Se le AdBD si avvalgono di Mappe
della pericolosità e del rischio di
alluvioni che , completate prima
del 22/12/2010, forniscono un
livello di informazione adeguato ai
requisiti di cui all'art. 6
(Art. 12 Misure transitorie)

Riesame
22/09/2019 –
successivi ogni 6 anni
(Art. 13, co. 2)





PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI ART. 7

Le Autorità di Bacino Distrettuali predispongono Piani di gestione del rischio di alluvioni, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro (valutazione preliminare), e le zone per le quali sono già disponibili, prima del 22/12/10 Mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni.

Valutazione
preliminare

Individuazione
zone a rischio

Mappe
pericolosità
e rischio

PIANO DI
GESTIONE





PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI ART. 7

Sono predisposti fatti salvi gli strumenti di pianificazione già realizzati (D.Lgs. 152/2006, L. 183/89, D.L. 180/98, DPCM 29/09/98)

Valutazione
preliminare

Individuazione
zone a rischio

Mappe
pericolosità
e rischio

PIANO DI
GESTIONE






PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI ART. 7

Le **Regioni afferenti il distretto idrografico** in coordinamento tra loro e con il **Dipartimento della protezione civile** predispongono ed attuano il sistema di allertamento nazionale, inteso come statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 Febbraio 2004 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al governo delle piene.





VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE: STRUMENTI ATTUATIVI ESISTENTI E ADEMPIMENTI FUTURI





VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE: STRUMENTI ATTUATIVI ESISTENTI E ADEMPIMENTI FUTURI

I Piani di gestione del rischio di alluvioni:

1. Definiscono gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni (riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità);

2. comprendono le misure per raggiungere gli obiettivi definiti al punto 1;

3. contengono i seguenti elementi:

- conclusioni della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni sotto forma di una mappa di sintesi del Distretto idrografico;
- Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e conclusioni ricavate dalla loro lettura;
- sintesi delle misure e relativo ordine di priorità per il raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle già adottate in ambito comunitario e nazionale in materia di alluvioni





VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE: STRUMENTI ATTUATIVI ESISTENTI E ADEMPIMENTI FUTURI

- qualora disponibile, per i Bacini idrografici o Sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.
4. tengono conto di aspetti quali:
- la portata della piena e l' estensione dell' inondazione;
 - le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene;
 - gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE;
 - la gestione del suolo e delle acque;
 - la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio;
 - l'uso del territorio;
 - la conservazione della natura;
 - la navigazione e le infrastrutture portuali;
 - i costi e i benefici;
 - le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce;





VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE: STRUMENTI ATTUATIVI ESISTENTI E ADEMPIMENTI FUTURI

5. riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e si integrano con il sistema di allertamento nazionale;
6. tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato;
7. possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale;
8. non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri Paesi afferenti allo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati interessati.





Piano di gestione



Nel caso in cui si individui un problema nella gestione dei rischi di alluvione delle proprie acque, che non si riesce a risolvere autonomamente, se ne dà informazione al MATTM, che provvederà a sottoporre la questione alla Commissione Europea o ad ogni altro Stato Membro interessato, avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione





VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE: STRUMENTI ATTUATIVI ESISTENTI E ADEMPIMENTI FUTURI





- Eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del Piano di gestione, del rischio di alluvioni;
- valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi;
- descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del Piano di gestione del rischio di alluvioni che erano state programmate e non sono state poste in essere;
- descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del Piano di gestione del rischio di alluvioni.

(Art. 12 Misure transitorie)






VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE: STRUMENTI ATTUATIVI ESISTENTI E ADEMPIMENTI FUTURI





VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE: STRUMENTI ATTUATIVI ESISTENTI E ADEMPIMENTI FUTURI





VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE: STRUMENTI ATTUATIVI ESISTENTI E ADEMPIMENTI FUTURI

Supporto
alle AdBD

Definisce atti di indirizzo e coordinamento
funzionali alla redazione e all'aggiornamento
degli strumenti

individua le eventuali opportune risorse
finanziarie

MATTM

Relazioni e informazioni
alla Commissione

Informa la Commissione se l'Italia intende
avvalersi o meno delle misure transitorie
(22/12/2010)

Mette a disposizione le informazioni ricevute
dalle AdBD entro le scadenze previste





ISPRA

Supporto alle AdBD per l'elaborazione e la trasmissione dei dati in conformità con WISE di cui ISPRA è nodo nazionale

Raccolta delle informazioni riguardanti ciascuno strumento, per verifica di compatibilità con WISE






VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE: STRUMENTI ATTUATIVI ESISTENTI E ADEMPIMENTI FUTURI





VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE: STRUMENTI ATTUATIVI ESISTENTI E ADEMPIMENTI FUTURI





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

VERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE: STRUMENTI ATTUATIVI ESISTENTI E ADEMPIMENTI FUTURI

**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE**



MATTM- Direzione Generale per la Difesa del Suolo

